

Allegato delibera
N. ...*41*.....del 30.8.03

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
Provincia di Milano

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1 Oggetto e ambito d'applicazione del regolamento**
- 2 Concessione**
- 3 Occupazioni d'urgenza**
- 4 Occupazioni esenti da concessione e dal pagamento del canone**
- 5 Requisiti del concessionario**
- 6 Durata e rinnovo della concessione**
- 7 Condizioni generali di concessione**
- 8 Condizioni particolari di concessione**
- 9 Obblighi del concessionario**
- 10 Cessione di attività**
- 11 Rimozione d'ufficio di opere**
- 12 Revoca e sospensione della concessione**
- 13 Decadenza della concessione**
- 14 Rinuncia alla concessione**

CAPO II - DOMANDA E PROCEDIMENTO

- 15 Domanda di concessione**
- 16 Disposizioni procedurali**
- 17 Termini per la conclusione del procedimento**

CAPO III - CANONE

- 18 Canone di concessione**
- 19 Classificazione delle strade**
- 20 Criteri per la determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del canone**
- 21 Tariffa del canone di concessione**
- 22 Coefficienti di correzione della tariffa base**
- 23 Determinazione del canone di concessione**
- 24 Pagamento del canone e cauzione**
- 25 Esenzioni dal pagamento del canone**
- 26 Accertamento, riscossione coattiva e rimborso del canone**

CAPO IV - SANZIONI

- 27 Sanzioni per le occupazioni abusive**
- 28 Sanzioni relative alle occupazioni d'urgenza**

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 29 Entrata in vigore e abrogazione di norme**

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti, nonché l'applicazione del relativo canone di concessione, ai sensi degli articoli 52, 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Sono equiparate alle aree comunali di cui al comma precedente le aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge.
3. Nel seguito di questo regolamento, a meno che non sia diversamente specificato, con la locuzione "spazio pubblico" si intende fatto generico riferimento a qualsivoglia delle aree di cui ai commi precedenti.
4. Il presente regolamento non si applica alla concessione delle aree cimiteriali, che resta disciplinata dalla normativa specifica.
5. Il presente regolamento parimenti non disciplina, avuto riguardo alla loro particolarità, le seguenti occupazioni, per le quali l'Amministrazione si riserva di decidere discrezionalmente se procedere all'assegnazione dei relativi spazi mediante gara pubblica o in altro modo previsto dalla legge:
 - concessione in uso di edifici o parti di edifici del patrimonio indisponibile comunale;
 - concessione in uso di aree stradali destinate a parcheggio pubblico di veicoli;
6. Sono infine esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i passi carrabili, che rimangono disciplinati dalla normativa specifica.

Art. 2 - Concessione

1. E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza avere preventivamente ottenuto la relativa concessione.
2. Nella concessione sono stabiliti i giorni e l'orario di fruizione dello spazio pubblico. Al di fuori di tali giorni e dell'orario stabilito, fatte salve le eventuali contrarie disposizioni contenute nella concessione, è obbligo del concessionario lasciare lo spazio pubblico completamente libero e sgombero procedendo altresì ai necessari interventi di pulizia dell'area, onde consentire la piena fruizione per l'uso pubblico a cui è naturalmente destinato.
3. Nell'atto di concessione sono inoltre riportate la sua durata, le condizioni generali e particolari alle quali è accordata, gli obblighi a cui è assoggettato il concessionario, la misura iniziale del canone o il motivo dell'esenzione dal pagamento del canone stesso.
4. La concessione è sempre rilasciata a spese del concessionario.
5. La concessione non può essere accordata quando l'uso a cui il richiedente intende adibire lo spazio pubblico, avuto anche riguardo alla collocazione e alle dimensioni dell'area, è incompatibile con la tutela e il decoro dell'ambiente e dei beni di interesse storico, artistico e architettonico, con la circolazione dei pedoni e dei veicoli e con la pubblica incolumità e sicurezza, secondo le norme che disciplinano tali materie.
6. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, la concessione dello spazio pubblico è atto discrezionale della Amministrazione Comunale, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da questo Regolamento e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso.
7. Il concessionario di spazi pubblici deve essere in grado di esibire in qualsiasi momento l'atto di concessione alle autorità incaricate dei controlli.

Art. 3 - Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a situazioni d'emergenza o quando sia necessario provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'interessato può effettuare l'occupazione prima di averne conseguito la relativa concessione, che viene successivamente rilasciata a sanatoria.
2. In tal caso, tuttavia, l'interessato ha l'obbligo di provvedere immediatamente, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, a farne denuncia scritta, circostanziata e motivata, mediante telegramma o telefax o altro mezzo idoneo, alla Polizia Locale o al soggetto gestore, se diverso dal Comune di Pozzuolo Martesana.

Art. 4 - Occupazioni esenti da concessione e dal pagamento del canone

1. Sono esenti dalla concessione contemplata dal precedente art. 2 e dal pagamento del canone previsto dal successivo art. 18 le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni di durata non superiore ad un'ora effettuate in uno stesso punto da esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n.114, e da produttori agricoli coltivatori diretti per la vendita dei propri prodotti, di cui alla legge 9.2.1963, n. 59;
- b) occupazioni di durata inferiore ad un'ora realizzate da esercenti mestieri girovaghi e ambulanti, di cui all'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773;
- c) occupazioni di pronto intervento realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di durata non superiore a 6 ore;
- d) occupazioni con fiori, piante ornamentali e altri arredi effettuate all'esterno di negozi, laboratori o uffici o degli edifici di civile abitazione, effettuate occasionalmente o in concomitanza con festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non si protraggano oltre 48 ore;
- e) occupazioni occasionali per lavori edili, traslochi, manutenzione del verde, carico e scarico di merce effettuate con automezzi operativi o mezzi meccanici, di durata non superiore a 6 ore;
- f) occupazione delle aree appositamente destinate dal Comune alla sosta dei mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone e cose;
- g) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori e interventi a favore di questo Comune committente;
- h) occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate con balconi, bow-windows, comicioni ed altri elementi strutturali degli edifici aggettanti sul suolo pubblico;
- i) occupazioni occasionali del soprassuolo con tende;
- l) occupazioni del soprassuolo con tende poste a copertura dei banchi di vendita, effettuate dagli esercenti il commercio su aree pubbliche e dai produttori agricoli coltivatori diretti;
- m) occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi da parte degli utenti dei servizi medesimi;

2. Le occupazioni indicate al comma precedente devono comunque essere effettuate nel rispetto delle eventuali altre norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia, con facoltà del Comune di applicare i canoni eventualmente previsti dalle norme stesse.

Art. 5 - Requisiti del concessionario

1. Le concessioni per l'uso di spazi pubblici non possono essere rilasciate o rinnovate:

- a) a coloro i quali non possiedano i requisiti ed i titoli di abilitazione e autorizzazione prescritti per lo svolgimento della specifica attività che intendono esercitare sul suolo pubblico;
- b) a coloro i quali risultino essere debitori del Comune, che siano stati messi in mora nei modi di legge, finché non sia stato estinto il debito.
- c) a coloro i quali siano incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione, a norma dell'art. 32-quater del codice penale.

Art. 6 - Durata e rinnovo della concessione

1. La durata delle concessioni per occupazioni di carattere stabile o destinate a ripetersi con identiche modalità nel corso degli anni, è stabilita nei singoli atti di concessione, avuto riguardo ai seguenti limiti massimi, salvo diversa durata prevista espressamente dalla legge per la fattispecie di occupazione:

a) 20 anni quando comportino l'installazione di manufatti infissi nel suolo, esclusi gli impianti pubblicitari;

b) 9 anni per le occupazioni con impianti pubblicitari e per tutti gli altri tipi di occupazione.

2. Le concessioni di cui al comma precedente sono rinnovabili alla scadenza, a richiesta del concessionario, a meno che l'atto disponga diversamente o che al rinnovo ostino ragioni di pubblico interesse. Alla domanda di rinnovo si applicano le disposizioni del Capo II di questo Regolamento.

3. La validità delle concessioni per occupazioni aventi carattere episodico, ancorchè di durata superiore ad un anno, è limitata alla effettiva durata dell'occupazione. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il concessionario deve farne richiesta motivata, con il preavviso contemplato dal successivo art. 16 e comunque non inferiore a 10 giorni se la durata dell'occupazione prevista dall'atto non è superiore a 30 giorni.

Art. 7 - Condizioni generali di concessione

1. Le concessioni per l'uso di spazi pubblici sono accordate alle seguenti condizioni:

1) a termine;

2) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

3) con totale responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno derivato a terzi a causa dell'uso, proprio o improprio, della concessione;

4) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, ivi compreso l'adeguamento del canone, sia all'atto del rinnovo della concessione che nel corso della sua durata;

5) con spese a carico del concessionario;

6) con obbligo per i soli soggetti privati di prestare adeguata cauzione, il cui importo sarà determinato dal settore comunale competente per il rilascio dell'atto di concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 8, del presente regolamento.

Art. 8 - Condizioni particolari di concessione

1. Le concessioni per l'uso di spazi pubblici, oltre che alle condizioni di cui al precedente articolo 7, sono accordate alle condizioni particolari che, in ragione della natura dei luoghi o dell'attività svolta o delle installazioni realizzate, siano dettate da specifiche disposizioni di legge o regolamentari e a quelle che il Comune ritenga di dover imporre di volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, dell'interesse pubblico.

2. Le concessioni per l'occupazione dello spazio pubblico all'esterno dei negozi per esposizione di merci sono accordate a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie.

3. Le concessioni per l'occupazione dello spazio pubblico con fioriere, vasi ed altri elementi destinati a contenere piante sono accordate a condizione che la vegetazione sia mantenuta in condizioni decorose e con obbligo di sostituzione delle essenze morte o colpite da fitopatie non rimediabili.

4. Le concessioni per l'occupazione dello spazio pubblico con steccati, impalcature, ponteggi e recinzioni possono essere subordinate all'esercizio da parte del Comune del diritto di affissione e pubblicità, senza oneri per il concessionario.

5. Le condizioni a cui è subordinata la concessione che siano espressamente previste da disposizioni di legge o di regolamenti nazionali e regionali, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali, si intendono conosciute ed accettate senza riserva alcuna dal concessionario, anche se non sono riprodotte nell'atto di concessione.

Art. 9 - Obblighi del concessionario.

1. E' fatto obbligo al concessionario, oltre a quanto stabilito nell'atto di concessione, di:

- 1) provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
- 2) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo dello spazio pubblico dato in uso;
- 3) riparare tutti i danni derivanti dall'uso, proprio o improprio, dello spazio pubblico concesso;
- 4) mantenere in condizioni di accurata pulizia il suolo occupato e l'area immediatamente circostante, provvedendo alla raccolta dei rifiuti negli appositi sacchi a perdere e al quotidiano allontanamento degli stessi, salvo che siano state convenute con il Comune modalità diverse di pulizia;
- 5) eseguire a proprie cure e spese, all'estinguersi della concessione, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere eventualmente installate e per rimettere in pristino il suolo pubblico, nel termine che il Comune avrà provveduto ad assegnare;
- 6) utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare, per quanto possibile, l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- 7) evitare accuratamente di creare situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione veicolare e il transito dei pedoni, quando lo spazio pubblico oggetto di concessione riguardi una strada.

Art. 10 - Cessione di attività

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle leggi speciali, sono vietati la sub-concessione ed il trasferimento a terzi della concessione.

2. Nel caso in cui il titolare di concessione di suolo pubblico trasferisca ad altri, mediante atto tra vivi o per causa di morte, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, al subentrante è consentito di proseguire senza titolo l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del dante causa, per 30 giorni dalla data di trasferimento dell'attività. L'occupazione senza titolo può proseguire per ulteriori 30 giorni, a condizione che nel frattempo il subentrante abbia presentato l'istanza per il rilascio della nuova concessione, con le modalità di cui al successivo art. 15 e allegando documentazione idonea a comprovare il trasferimento dell'attività, e abbia provveduto al pagamento del rateo bimestrale del canone.

3. In caso di affidamento a terzi della gestione della azienda la durata della concessione non può eccedere la prima scadenza certa del contratto di affitto.

4. L'occupazione di fatto non dà comunque titolo al rilascio della nuova concessione, che è subordinato a valutazione discrezionale dell'Amministrazione, giusta quanto previsto dal precedente art. 2, comma 6.

Art. 11 - Rimozione d'ufficio di opere

1. Nel caso di occupazioni abusive di spazi pubblici con materiali o manufatti, nonché nel caso di inottemperanza all'obbligo di cui al precedente art. 9, punto 5), viene ordinata la rimozione dei materiali o manufatti, assegnando al responsabile un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per provvedere.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è effettuata d'ufficio con spese, anche di custodia, a carico del responsabile.

Art. 12 - Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione è revocata:

- a) per reiterate violazioni delle disposizioni del presente regolamento o delle condizioni previste nell'atto di concessione;
- b) per abuso del titolo di concessione;
- c) per ripetute irregolarità nel pagamento del canone, previa diffida;
- d) per la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 5;

e) negli altri casi previsti da disposizioni di leggi o di regolamenti.

2. La concessione per l'occupazione di spazi pubblici può inoltre essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, senza oneri per il Comune, per motivi di pubblico interesse.

3. La revoca o la sospensione della concessione per fatto non imputabile al concessionario non danno diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione al concessionario del canone pagato in via anticipata.

Art. 13 - Decadenza della concessione

1. La concessione decade qualora il titolare, senza giustificato motivo e salvo ottenimento di proroga dietro richiesta motivata, non effettui l'occupazione nei 30 giorni successivi a quello da cui decorre l'atto, se trattasi di concessione che prevede l'installazione di strutture a carattere stabile, o nei 7 giorni successivi negli altri casi.

2. La decadenza della concessione non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione al concessionario del canone pagato in via anticipata.

Art. 14 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, senza diritto al pagamento di alcuna indennità né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

CAPO II - DOMANDA E PROCEDIMENTO

Art. 15 - Domanda di concessione

1. Per ottenere la concessione per l'occupazione di spazi pubblici è necessario presentare domanda al Comune, in regola con l'imposta di bollo.
2. Gli uffici incaricati del procedimento mettono gratuitamente a disposizione del pubblico moduli per agevolare la corretta e completa compilazione delle domande di concessione dello spazio pubblico.
3. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal richiedente, il quale deve indicare chiaramente nella stessa:
 - a) le proprie generalità, la residenza e il codice fiscale, nonché, se interviene quale rappresentante di società, ente o associazione, la denominazione o ragione sociale di essa, la sede legale e il codice fiscale;
 - b) il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative all'istanza, fermo restando che, in mancanza, l'Ufficio incaricato del procedimento potrà indifferentemente inviarle alla residenza del richiedente o alla sede legale dell'ente o società rappresentata;
 - c) il luogo in cui dovrebbe effettuarsi l'occupazione, le dimensioni e la superficie dell'area chiesta in concessione;
 - d) l'uso particolare al quale il richiedente intende destinare lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione è richiesta per la costruzione e il mantenimento di uno o più manufatti, o la descrizione delle cose, dei materiali o degli impianti con i quali verrà occupato lo spazio pubblico;
 - f) la data d'inizio, la durata e l'orario giornaliero dell'occupazione;
4. Alla domanda il richiedente deve allegare:
 - 1) le certificazioni della Pubblica Amministrazione ovvero le dichiarazioni sostitutive rese direttamente dall'interessato, ove ammesse, atte a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'eventuale diritto alle riduzioni della tariffa del canone di concessione o all'esenzione dal pagamento dello stesso contemplate dalle disposizioni del successivo Capo III;
 - 2) la planimetria, in cinque copie, in scala 1:50 oppure 1:100 dell'area chiesta in concessione, redatta da professionista abilitato, con indicazione dei riferimenti costituiti da edifici, alberi, aiuole o altri elementi fissi circostanti e della proiezione di eventuali strutture fisse da installare sull'area medesima. La planimetria può essere omessa solo per occupazioni di superficie ridotta e di breve durata, nelle quali non vengano realizzate installazioni fisse, ferma restando la facoltà dell'Ufficio incaricato del procedimento di farne successivamente richiesta, qualora ritenuta necessaria.

Art. 16 - Disposizioni procedurali

1. Il procedimento amministrativo per la concessione di spazi pubblici ha inizio dal momento del ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio Protocollo, sia che la domanda venga presentata direttamente al predetto ufficio sia nel caso in cui essa venga spedita mediante lettera raccomandata. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
2. Il procedimento amministrativo per la concessione di spazi pubblici, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale, è affidato:
 - al Comando di Polizia Locale per le occupazioni concernenti lavori di carattere edilizio di cui all'art. 22, comma 1. Punto 07), nonché per le occupazioni di durata superiore a sei ore, relative a traslochi, manutenzione del verde, carico e scarico di merci e simili;
 - all'Ufficio Strade, per le concessioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo effettuate con cavi, tubazioni, condutture e simili o per lavori di rifacimento del manto stradale od opere di costruzione, demolizione e scavo che riguardino direttamente le strade, ivi comprese le occupazioni previste dall'art. 22, comma 1., punti 08), 13) e 14), e dall'art. 20, comma 2.;
 - all'Ufficio Edilizia Privata, per le concessioni di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari, nonché di impianti di cui alle lettere b) - d) dell'art. 21, comma 3, destinati esclusivamente alla pubblicità, oppure non destinati alla pubblicità, oppure destinati ad uso promiscuo;

- all'Ufficio Commercio, per tutte le altre occupazioni.

3. Gli uffici incaricati del procedimento si avvalgono della collaborazione degli altri Settori ed Uffici comunali competenti per gli accertamenti ed i pareri di volta in volta necessari od opportuni.

4. La domanda di concessione deve essere presentata con congruo anticipo rispetto al giorno previsto per l'inizio dell'occupazione, tale comunque da consentire all'ufficio incaricato del procedimento di disporre per intero del periodo necessario all'istruttoria della pratica, indicato al comma 1 del successivo art. 17. Qualora la domanda non pervenga con il prescritto anticipo l'ufficio può dichiararne l'improcedibilità, altrimenti provvede alla comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7.8.1990, n. 241.

5. Nel caso in cui la domanda manchi in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei documenti indicati all'art. 10 e all'art. 15, l'ufficio sospende il procedimento, assegnando un congruo termine per provvedere, decorso infruttuosamente il quale la domanda è dichiarata improcedibile.

6. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi previste dalla legge 7.8.1990, n. 241, e dai relativi regolamenti di esecuzione.

7. Le domande sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento.

Art. 17 - Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento amministrativo riferito alle domande di concessione di spazi pubblici deve essere concluso con provvedimento motivato del dirigente preposto all'unità organizzativa competente entro i termini di seguito indicati, decorrenti dal giorno in cui la domanda perviene all'Archivio Generale - Ufficio Protocollo, ferma restando la facoltà di sospensione del procedimento stesso secondo quanto previsto dall'articolo precedente:

A) occupazioni del suolo, soprassuolo o sottosuolo con installazioni fisse:

- 1) se l'installazione è subordinata anche a concessione o autorizzazione edilizia: 120 giorni;
- 2) negli altri casi: 90 giorni;

B) occupazioni del suolo, soprassuolo o sottosuolo che non comportano installazioni fisse:

- 1) se l'occupazione dura oltre un anno, o si ripete con analoghe modalità due o più volte nel corso dell'anno o la concessione è comunque rilasciata con validità pluriennale: 60 giorni;
- 2) negli altri casi: 30 giorni.

2. I pareri e i rapporti relativi agli accertamenti eseguiti dai competenti uffici comunali debbono essere resi all'Ufficio incaricato dell'istruttoria in tempo utile per concludere il procedimento nei termini di cui al comma precedente. Diversamente, l'ufficio incaricato del procedimento provvede prescindendo dal parere o dall'esito dell'accertamento, ferma restando in capo all'ufficio interpellato la responsabilità per i danni eventualmente cagionati a causa dell'omissione o del ritardo dell'atto consultivo.

CAPO III - CANONE

Art. 18 - Canone di concessione

1. Le occupazioni del suolo pubblico e degli spazi ad esso sottostanti e sovrastanti, contemplate dal presente regolamento, sono assoggettate dal 1° gennaio 2004 al pagamento di un canone di concessione, determinato in base alla Tariffa approvata dalla Giunta Comunale e indicato nell'atto stesso di concessione, fatta eccezione per i casi di esenzione previsti dal successivo art. 25.
2. La Giunta Comunale verifica almeno ogni 3 anni la congruità della tariffa del canone di concessione e procede eventualmente al suo adeguamento.
3. Il canone di concessione è maggiorato degli eventuali oneri di manutenzione a carico del Comune derivanti dall'occupazione.

Art. 19 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione, le strade situate all'interno del territorio comunale, così come definite dall'art. 2, comma 1., del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", sono classificate in numero 2 (due) categorie, avuto riguardo alla loro importanza, secondo quanto risulta dalla planimetria e dall'elenco stradale allegati al presente regolamento.
2. Le aree e gli spazi pubblici diversi dalle strade di cui al comma 1 sono classificati nella medesima categoria della strada o delle strade da cui hanno accesso e, quando queste appartengano a categorie diverse, nella categoria superiore.

Art. 20 - Criteri per la determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del canone

1. Ferme restando le esenzioni di cui all'art. 25 e salvo quanto diversamente stabilito nei successivi commi, il canone di concessione è commisurato alla superficie occupata, misurata in metri quadrati, con arrotondamento della frazione decimale al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni con cavi, tubazioni e condutture, il canone di concessione è commisurato alla lunghezza complessiva dell'impianto. L'unità di misura di riferimento è il metro quadro, se i cavi, le tubazioni, le condutture sono di diametro superiore ad un metro, ovvero il metro lineare se di diametro inferiore. La frazione di metro quadrato o lineare si arrotonda al metro superiore.
3. Per gli impianti pubblicitari che non risultino esenti a norma del successivo art.25, comma 1., punto 7), la superficie di occupazione dello spazio pubblico (se l'impianto aderisce al suolo), o di proiezione sullo stesso (se l'impianto è sospeso o ha solo sostegno al suolo), è comunque determinata convenzionalmente in metri quadrati uno.
4. Per i chioschi, le edicole e i gazebo, il canone di concessione è commisurato a norma del precedente comma 1., salvo che per la superficie eccedente i primi 15 metri quadrati, che viene computata convenzionalmente per metà.
5. Per le installazioni con giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie di riferimento ai fini del canone è determinata convenzionalmente come segue:
 - fino a mq. 100 è computata per metà;
 - oltre mq. 100 e fino a mq. 1.000 è computata per un quarto;
 - oltre mq. 1.000 la superficie è computata per un decimo.

Art. 21 - Tariffa del canone di concessione

1. Per gli impianti pubblicitari che non risultino esenti a norma dell'art. 25, comma 1, punto 7), il canone per l'occupazione è determinato moltiplicando fra loro i seguenti fattori:
 - superficie di occupazione dello spazio pubblico stabilita convenzionalmente in metri quadrati uno, ai sensi dell'art.20, comma 3;

• canone unitario di cui alle tabelle A) e B) della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, da considerarsi a seconda della tipologia e della dimensione dell'impianto, nonché della categoria della strada su cui l'impianto insiste;

• superficie espositiva dell'impianto adibita alla pubblicità, come risulta indicata nell'atto di concessione, con arrotondamento della frazione decimale al mezzo metro quadrato superiore;

2. Per tutti gli altri tipi di occupazione diversi da quelli con impianti pubblicitari, le tariffe metro quadro/metro lineare/giorno, graduate in relazione alla categoria di importanza a cui appartiene la strada o l'area su cui è effettuata l'occupazione, sono riportate nella tabella C) della tariffa approvata dalla Giunta Comunale. Sono fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

3. Per l'occupazione con impianti pubblicitari effettuate nelle sotto specificate vie, a prescindere dalla categoria di appartenenza della strada prevista dal regolamento, vengono applicati i canoni unitari stabiliti per la seconda categoria di cui alle tabelle A) e B) approvate dalla Giunta Comunale. Ciò avuto riguardo alle condizioni di maggior pregio ai fini pubblicitari delle vie così individuate:

- A (prima categoria) nel capoluogo: da piazza San Francesco fino a piazza Trieste lungo la via Martiri della Liberazione. In località Trecella: via Umberto I, piazza Villa, piazza San Marco, via San Rocco, piazza Vittorio Emanuele II;
- B (seconda categoria) tutte le altre vie del territorio comunale.

4. Ai fini del rilascio della concessione per le particolari fattispecie di cui alle sotto indicate lettere a) - b) - c) - d), l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può decidere, in alternativa agli altri modi consentiti dalla legge, di procedere mediante pubblica gara. In tal caso i criteri per l'aggiudicazione saranno stabiliti nel bando di gara:

a) concessioni di suolo pubblico esclusivamente per l'installazione di impianti pubblicitari da destinare alle affissioni dirette previste dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

b) concessioni di suolo pubblico per l'installazione di impianti programmati in modo da garantire la variabilità del messaggio, aventi superficie espositiva pubblicitaria superiore a mq. 1;

c) concessioni in uso di impianti pubblicitari di cui alla precedente lettera a), di proprietà comunale, insistenti o avente proiezione su suolo pubblico.

Tale concessione è subordinata alla condizione che l'Amministrazione Comunale, avendo a disposizione per l'esecuzione delle affissioni pubblicitarie una superficie complessiva superiore a quella minima stabilita dall'art.18, comma 3., del D.Lgs.15/11/1993,n.507, e sue successive modificazioni ed integrazioni, decida, in via eccezionale e derogativa, di consentire l'utilizzazione di detti impianti, affinché i privati effettuino affissioni dirette sugli stessi;

d) concessione in uso di impianti pubblicitari di cui alla precedente lettera b), di proprietà comunale, insistenti o aventi proiezione su suolo pubblico;

5. Con esclusione delle occupazioni con impianti pubblicitari, per le quali non è prevista alcuna riduzione, nonché per quelle di cui al seguente comma 6, diversamente disciplinate, per le altre occupazioni dello spazio soprastante e sottostante il suolo pubblico, si applica:

a) il canone più basso previsto dalla tabella C) della Tariffa, ridotta ad un ventesimo, se trattasi di cavi e condutture;

b) i corrispondenti canoni previsti dalla medesima tabella C), distinti per categoria della strada su cui insiste l'occupazione, ridotti ad un ventesimo, per gli altri tipi di occupazione.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica il canone minimo di cui alla tabella C) della Tariffa, corrispondente alla quinta categoria, con la riduzione di cui al comma 4., ulteriormente ridotta al 20%. In sede di prima applicazione, il predetto canone, è determinato forfetariamente in Euro 0,65 per utente, con un minimo di lire Euro 516,46.

7. La frazione di giorno è calcolata come giorno intero.

Art. 22 - Coefficienti di correzione della tariffa base

1. Al canone unitario risultante dalla Tariffa approvata dalla Giunta Comunale, sono applicati i seguenti coefficienti, stabiliti, in ragione del tipo di installazioni effettuate e del genere di attività esercitata, come segue:
- 01) chioschi, edicole, gazebo e strutture similari infisse nel suolo, destinate allo svolgimento di attività lucrative: coefficiente 0,90
- 02) esposizione di merci e collocazione di distributori automatici all'esterno dei negozi e dei chioschi di vendita: coefficiente 0,30
- 03) Occupazioni con tavolini ed altre strutture, per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività complementari e strumentali, effettuate su aree scoperte, o coperte con tende fisse o retrattili, pertinenziali di bar, ristoranti ed alberghi:
1. a) se l'occupazione è pertinenza di bar, di ristorante, di albergo, le cui attività non sono esercitate in modo promiscuo:
- per l'occupazione pertinenza di bar coefficiente 0,25
 - per l'occupazione pertinenza di ristorante coefficiente 0,20
 - per l'occupazione pertinenza di albergo coefficiente 0,15
- b) Se l'occupazione è pertinenza di bar, di ristorante, di albergo, le cui attività sono esercitate in modo promiscuo, si applica il coefficiente di riduzione di cui alla precedente lettera a), connesso all'attività esercitata in modo promiscuo a più alto coefficiente.
2. Per il semestre ottobre - marzo. Con esclusione delle fioriere poste a delimitazione dello spazio concesso, che non costituiscono obbligo di rimozione, se l'area occupata con tavolini ed altre strutture per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività complementari e strumentali, esercitate su aree scoperte, o coperte, con tende fisse o retrattili, pertinenziali di bar, ristoranti ed alberghi, pur sempre nella disponibilità del concessionario, viene dallo stesso resa libera da ogni altra occupazione per tutto od anche solo in parte il semestre ottobre - marzo, per il periodo in cui si protrae tale condizione, purché in via continuativa e non inferiore ad un mese..... coefficiente 0,01
- Al fine dell'applicazione di tale coefficiente, il concessionario deve dare preventiva comunicazione al competente Ufficio di cui al comma 2 dell'art. 16.
- 04) occupazione di spazi del mercato annonario:
- A) coefficienti applicabili ad occupazioni computate per 365 giorni all'anno:
- spazio per banco di vendita coefficiente 0,30
- B) coefficienti applicabili ad occupazioni computate per ciascun giorno di mercato effettuato:
- spazio per banco di vendita operatori legge 59/1963 coefficiente 0,40
- 05) esercizio del commercio su aree pubbliche e vendita dei propri prodotti da parte dei coltivatori diretti nei mercati scoperti e negli altri posteggi adibiti allo scopo. Per tali occupazioni il canone minimo è di Euro 15,49 coefficiente 0,50
- 06) esercizio del commercio su aree pubbliche e vendita dei propri prodotti da parte dei coltivatori diretti nelle fiere, sagre e mercati che si svolgano con cadenza inferiore ad una volta al mese: coefficiente 1,80
- 07) - attività di recupero edilizio del patrimonio storico di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge 27.12.1997, n. 449: coefficiente 0,30
- altre attività di carattere edilizio:
 - per superficie fino a mq. 50 coefficiente 0,50
 - per la parte di superficie eccedente mq.50 coefficiente 0,25
- 08) occupazioni realizzate con griglie caditoie, tombini, gradini, scivoli ed elementi simili che non precludano il passaggio dei pedoni o dei veicoli: coefficiente 0,10
- 09) installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: coefficiente 0,60
- Per occupazioni continuative superiori a trenta giorni il coefficiente è ridotto a 0,10 per i giorni di occupazione successivi al trentesimo. La riduzione si applica anche alle occupazioni effettuate con automezzi, rimorchi o altre strutture destinati ad attività strumentali e ad alloggio dell'esercente, dei suoi familiari e del personale.

- 10) occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dall'art.10 del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460, nonché, comunque, da enti e associazioni senza scopo di lucro per attività connesse alla realizzazione delle finalità di carattere religioso, politico, sindacale, umanitario, culturale, di tutela dell'ambiente o di tutela dei consumatori da esse perseguite, alla loro propaganda e al finanziamento con l'esclusione delle occupazioni come previste all'art. 4
- coefficiente 0,05
- 11) occupazioni per manifestazioni di carattere musicale, teatrale, cinematografico, sportivo e simili senza pagamento di biglietto d'ingresso: coefficiente 0,05
- 12) occupazione dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende permanenti fisse o retrattili: coefficiente 0,60
- coefficiente 0,60
- 13) occupazioni con cassonetti e simili per la raccolta dei rifiuti : coefficiente 0,20
- 14) occupazioni con pensiline fermata bus:..... coefficiente 0,60
- 15) Occupazioni con distributori di carburanti e relative strutture complementari e strumentali:..... coefficiente 0,50
- 16) Se l'area concessa semestralmente per l'occupazione con bancarelle per la vendita di fiori senza strutture fisse, pur sempre nelle disponibilità del concessionario, non viene occupata per tutto, od anche solo in parte, l'altro semestre, per il periodo in cui si protrae tale condizione, purché in via continuativa e non inferiore ad un mese: coefficiente 0,01
- Al fine dell'applicazione di tale coefficiente, il concessionario deve dare preventiva comunicazione al competente ufficio di cui al comma 2 dell'art. 16.
- 17) attività diverse dalle precedenti: coefficiente 1,00

Art. 23 - Determinazione del canone di concessione

1. Il canone di concessione dovuto per l'occupazione dello spazio pubblico con impianti pubblicitari non esenti a norma dell'art. 25, comma 1., punto 7), è uguale al prodotto dei seguenti fattori:

- tariffa determinata a norma dell'art. 21, comma 1;
- superficie di occupazione dello spazio pubblico, determinata convenzionalmente in metri quadrati uno a norma dell'art. 20, comma 3.;
- durata dell'occupazione espressa in giorni. Per le occupazioni di durata superiore ad un anno, il canone è determinato separatamente per ciascun anno solare o parte di esso.

2. Per tutti gli altri tipi di occupazione, il canone di concessione dovuto è uguale al prodotto dei seguenti fattori:

- canone unitario di cui alla Tabella C) della Tariffa;
- coefficiente di correzione di cui all'art. 22;
- superficie di occupazione dello spazio pubblico determinata a norma dell'art. 20, commi 1., 2., 4., 5.;
- durata dell'occupazione espressa in giorni. Per le occupazioni di durata superiore ad un anno, il canone è determinato separatamente per ciascun anno solare o parte di esso.

3. Quando in corrispondenza dell'occupazione del suolo pubblico il medesimo soggetto passivo occupa anche spazi soprastanti o sottostanti ad esso, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di queste ultime occupazioni che eccedono il perimetro della porzione di suolo pubblico data in concessione.

4. Per le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende retrattili installate in forma stabile, il canone è applicato avendo riguardo all'estensione massima della tenda e per 365 giorni all'anno.

Art. 24 - Pagamento del canone e cauzione

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione dello spazio pubblico o dall'occupante di fatto, anche abusivo.

2. Il canone relativo alle concessioni di durata non superiore ad un anno deve essere pagato mediante versamento su apposito conto corrente postale oppure in altro modo che verrà indicato dall'Amministrazione o dall'eventuale diverso soggetto gestore dell'entrata.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori e opere di pubblica utilità, il canone, quantificato secondo la Tariffa approvata dalla Giunta Comunale e secondo i coefficienti del presente regolamento, può essere corrisposto anche secondo le modalità previste in apposita convenzione, qualora prevista dai competenti uffici di cui al precedente art.16, in considerazione dei tempi di occupazione e delle particolari modalità degli interventi.

4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone può essere differito fino al terzo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione. Gli spuntisti dei mercati devono provvedere al pagamento del canone riferito alle occupazioni effettuate in ciascun mese entro il decimo giorno del mese successivo.

5. Per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone relativo all'anno solare in cui ha inizio l'occupazione è pagato con le stesse modalità di cui al comma 2. Le annualità successive del canone sono riscosse mediante ruolo, in rata unica al 30 aprile, se l'importo non supera Euro 258,23, ovvero in tre rate uguali alle scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 30 settembre, se l'importo è superiore a Euro 258,23, ovvero alle diverse scadenze indicate dal provvedimento di concessione.

6. Nei casi in cui è ammesso il pagamento rateale, ciascuna rata del canone costituisce autonoma obbligazione.

7. L'attestazione del versamento del canone deve essere consegnata all'ufficio comunale incaricato del procedimento per ottenere il rilascio dell'atto di concessione.

8. Il rilascio dell'atto di concessione è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui entità è stabilita di volta in volta dall'ufficio che rilascia il provvedimento, tenuto conto della particolarità dell'occupazione e della natura dei luoghi, tra un minimo di Euro 51,65 ed un massimo di Euro 5.164,57, dandone dettagliata motivazione scritta. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione ed è restituita entro 15 giorni dalla fine dell'occupazione, previo verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'inesistenza di danni.

Art. 25 - Esenzioni dal pagamento del canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone di concessione le seguenti occupazioni:

1) occupazioni dello spazio sovrastante il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

2) occupazioni con cavi, tubazioni e condutture, con superficie inferiore a mezzo metro quadrato o con lunghezza inferiore a mezzo metro lineare, secondo l'unità di misura di riferimento stabilita dall'art.20, comma 2.;

3) occupazioni effettuate da Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione in via esclusiva e per fini istituzionali. L'esenzione dal pagamento del canone viene riconosciuta anche per le occupazioni di aree del demanio comunale da parte di imprenditori per l'esecuzione di opere pubbliche appaltate dalla Pubblica Amministrazione;

4) occupazioni di cui all'art.22, comma 1., punto 10) - 11) per superfici non superiori a mq.20 e per durata non superiore a due giorni;

5) occupazioni con fiori e piante ornamentali e altri oggetti di arredo urbano; tuttavia quando detti elementi sono posti a delimitazione di spazi avuti in concessione per altro uso il canone è determinato unitariamente per l'intero spazio concesso, con applicazione del coefficiente specifico relativo all'attività svolta;

6) occupazioni edilizie per l'abbattimento di barriere architettoniche.

7) occupazioni con impianti pubblicitari con aderenza al suolo o proiezione sullo stesso, fino a mezzo metro quadrato. Non rientrano in tale esenzione gli impianti pubblicitari di cui all'art. 21, comma 3., lettera a) - b) - c) - d);

8) occupazioni diverse da quelle di cui al punto 7), che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

2. Il canone non è comunque dovuto se di importo complessivo non superiore a Euro 5,16;

Art. 26 - Accertamento, riscossione coattiva e rimborso del canone

1. L'Amministrazione, o il diverso soggetto gestore, controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di effettuazione dei versamenti, e assegna un congruo termine per provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto ovvero esegue d'ufficio il rimborso delle somme pagate in eccedenza.
2. In caso di omesso o parziale versamento, l'Amministrazione o il diverso soggetto gestore, assegna al concessionario, mediante lettera raccomandata, il termine di 60 giorni per provvedere.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente avvisandone l'interessato nei tempi e con i modi di cui al comma precedente.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
5. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune o al soggetto gestore, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

CAPO IV - SANZIONI

Art. 27 - Sanzioni per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive effettuate in violazione del presente regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
2. Per le occupazioni abusive è altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma 1., né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, commi 4. e 5., e dagli artt. 21 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
3. L'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria sono determinate avuto riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze.
4. Al pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria soggiace anche il concessionario di spazio pubblico che effettui un'occupazione eccedente i limiti dimensionali previsti dalla concessione. In tal caso l'indennità e la sanzione sono commisurate alla sola parte del suolo pubblico occupata in eccedenza rispetto a quella concessa.
5. Per le occupazioni abusive non si applica la disposizione di cui al comma 2 del precedente art. 25.
6. L'accertamento delle regolarità delle occupazioni di suolo pubblico e la redazione dell'eventuale verbale di contestazione della violazione competono:
 - a) nell'ipotesi di gestione "diretta" del canone, agli agenti della Polizia Locale;
 - b) nell'ipotesi di gestione del canone da parte di un soggetto "terzo", al relativo personale dipendente, appositamente autorizzato dal Comune.

Art. 28 - Sanzioni relative alle occupazioni d'urgenza

1. Soggiace alle stesse sanzioni di cui all'art. 27, chiunque esegua un'occupazione d'urgenza omettendo o ritardando senza giustificato motivo di forza maggiore, la denuncia prescritta dall'art. 3, ovvero attestando infondatamente le circostanze che hanno determinato l'occupazione stessa.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento, che istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. Da tale data si esclude l'applicazione, nel territorio di questo Comune, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
3. Con la medesima decorrenza sono pertanto abrogate tutte le norme contenute nel "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", adottato con Deliberazione Consiliare n. 1031 del e successive modifiche.
4. Dall'1.01.2004 sono altresì abrogate tutte le norme contenute in altri regolamenti comunali che risultino essere in contrasto con il presente Regolamento.